

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo

Art. 1 – Basi Legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli art. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv 2, 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cadenazzo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 – Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
2. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 5 – Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 – Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente il diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cadenazzo, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 – Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 1987.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale, e abroga il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo entrato in vigore il 18 maggio 2007.

Approvato dal Municipio il 5 novembre 2014

Il sindaco	Il segretario
Flavio Petraglio	Gianpietro Lucca

Approvato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2014

Il presidente	Il segretario
Mirto Fedeli	Gianpietro Lucca

Approvazione dalla Sezione degli enti locali il 10 febbraio 2015

Il caposezione
Elio Genazzi